D.P. 182/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 29.12.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 30.12.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Indice

Art.1. Principi generali di comportamento
Art.2. Definizioni
Art.3. Doveri di comportamento
Art.4. Comportamenti sanzionabili
Art.5. Procedura di accertamento delle violazioni poste in essere dagli studenti
Art.6. Commissione di disciplina
Art.7. Diritti dello studente sottoposto al procedimento
Art.8. Sanzioni disciplinari
Art.9. Reclamo
Art.10. Norme transitorie ed entrata in vigore

Art.1. Principi generali di comportamento

1. Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti dell'Università "Giuseppe Degennaro", si comportano con correttezza e lealtà.

2. Le condotte degli studenti dell'Università si ispirano in particolare a criteri di integrità, rispetto dei principi e delle regole deontologiche dell'attività universitaria, responsabilità individuale; probità, dignità, decoro, rispetto reciproco nell'ambito delle rispettive funzioni e ruoli; integrazione della società e della comunità di riferimento, nel rispetto della dignità e personalità individuali e delle reciproche differenze culturali; meritocrazia, trasparenza, spirito di collaborazione, equità e solidarietà.

Art.2. Definizioni

1. Nel presente codice si intendono per:

(a) "studenti", tutti i soggetti che a qualunque titolo intrattengono una relazione con l'Università in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università quale, in particolare, il servizio di placement. Ai fini del presente codice sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre università, così come gli studenti dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" impegnati in programmi internazionali presso altre università;

(b) "Università", la Libera Università Mediterranea – LUM "Giuseppe Degennaro".

Art.3. Doveri di comportamento

1. Nel rispetto dell'articolo 1, gli studenti sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di verifica del profitto, delle attività di ricerca.

Senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge e amministrative e della responsabilità civile per i danni causati, la violazione dei doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare dello studente, accertata e sanzionata in base alle vigenti regole previste dall'ordinamento universitario e dal presente codice in vigore presso l'Università.

Art.4.Comportamenti sanzionabili

1. Sono sanzionabili ai sensi del presente regolamento i seguenti comportamenti, posti in essere con dolo o colpa da studenti, quando possano causare o abbiano causato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie:

(a) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca o amministrative dell'Università, pregiudicandone il regolare svolgimento, come ad esempio violando le regole formalmente adottate dall'Università, dai docenti o dal personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento di tali attività e tempestivamente comunicate agli interessati;

(b) violare le regole attinenti il corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, papers, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio, consultare fonti, documenti o persone non consentite o utilizzare strumenti anche informatici non consentiti;

(c) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti;

(d) riportare dati o informazioni frutto di fantasia facendoli apparire come veritieri;

(e) procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;

(f) produrre, diffondere o utilizzare documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;

(g) causare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio all'incolumità fisica o morale di altre persone;

(h) causare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio ai beni o ai diritti, anche di proprietà intellettuale, altrui o propri;
(i) altri comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie;
(l) favorire le condotte sopra indicate, anche tramite comportamenti omissivi da parte di chi sia gravato da un obbligo di controllo e verifica.
2. In relazione ai comportamenti di cui al comma 1, l'Università e gli studenti, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e ruoli e tenendo conto delle risorse a disposizione, si impegnano a prevedere, applicare e rispettare regole e modalità di svolgimento delle valutazioni e verifiche previste che siano eque, imparziali, chiare e trasparenti

Art.5. Procedura di accertamento delle violazioni poste in essere dagli studenti
Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima.
L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante. Il Rettore, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare, entro trenta (30) giorni dalla notifica della notizia di cui sopra, avvalendosi degli uffici competenti dell'Ateneo, avvia il procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di disciplina.
Qualora dall'informativa di cui al comma risultino condotte integranti fattispecie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art.6. Commissione di disciplina
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da tre professori dell'Università, di cui uno individuato quale Presidente, da un funzionario proposto dal Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, e da uno studente individuato dal Consiglio degli Studenti. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.
2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.
3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area Servizi allo Studente e della Divisione legale e avvocatura.
4. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.
5. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Rettore, il quale trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal ricevimento degli atti da parte del Rettore. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad un parere motivato nel quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e si propone l'archiviazione o l'adozione di una delle sanzioni disciplinari previste. Il parere della Commissione è vincolante per il Rettore che, entro i successivi trenta (30) giorni archivia il procedimento con atto espresso o irroga la sanzione disciplinare con decreto rettorale.

7. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

Art.7. Diritti dello studente sottoposto al procedimento

1. Il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento, tramite raccomandata AR, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione, da parte della Commissione di disciplina, dello studente sottoposto al procedimento, nonché rende noto a questo che è in sua facoltà: a) presentarsi dinanzi al Rettore per essere ulteriormente ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati; b) prendere visione delle attività sino a quel momento compiute; c) farsi assistere da persona di sua fiducia; d) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare eventuali prove da assumere; e) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
3. Tra l'avviso e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci (10) giorni.

Art.8. Sanzioni disciplinari

1. In caso di illecito disciplinare sono irrogabili le seguenti sanzioni:
a) l'ammonizione verbale;
b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compreso il tirocinio;
c) l'esclusione da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
d) la sospensione temporanea dall'Università, con conseguente impossibilità di sostenere esami, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa specie commessi precedentemente nell'Ateneo.
3. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo.
4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta automaticamente la sospensione di quest'ultimo procedimento.

Art.9. Reclamo

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore entro sessanta (60) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore trasmette il reclamo al Senato Accademico, che decide entro trenta (30) giorni.
2. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.

Art.10. Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Casamassima, addì 30.12.2020

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro